

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4612

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002

*Presentato il 15 gennaio 2004*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente Accordo con il Kuwait risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali e rimuovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.

Le disposizioni generali, contenute nel capitolo I dell'Accordo, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso, quindi la materia civile compren-

dente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone (articolo 1).

Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte (articolo 2), l'esclusione dalla *cautio judicatum solvi* quando questi adiscano l'autorità giudiziaria dell'altra Parte (articolo 3), il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte (articolo 4).

Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che abbiano la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di una delle Parti contraenti (articolo 5).

Nel capitolo II dell'Accordo si specificano, invece, gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, prevedendo l'esecuzione di commissioni rogatorie e la notificazione di atti giudiziari, lo scambio di informazioni normative e la trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento (articolo 7).

Sono dettate in maniera puntuale le modalità necessarie all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza, prevedendo, comunque la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta (articolo 8).

Sono designate quali autorità centrali i rispettivi Ministeri della giustizia (articolo 9) per lo scambio degli atti e si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua inglese (articolo 10); quanto alle spese si prevede la possibilità per la Parte richiesta di ottenere il rimborso delle sole spese relative agli esperti, ai traduttori ed ai testimoni (articolo 11).

Vengono precisate le modalità di scambio delle commissioni rogatorie con indicazione dei documenti e delle informazioni necessari a dare attuazione all'istanza (articolo 12) e si stabilisce che la Parte richiesta applica nell'adempimento della commissione rogatoria la propria legge processuale, salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di applicazione della propria legge e purché questa non contrasti con la legge nazionale della Parte richiesta (articolo 13).

Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al capitolo III dell'Accordo.

Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili, commerciali, del lavoro e sullo stato civile, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie

e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria, le sentenze definitive ed eseguibili emesse dai tribunali penali per la parte che si riferisca a risarcimenti del danno o restituzioni di beni, gli atti autentificati che possano essere eseguiti coattivamente (articolo 16).

Vengono poi fissate in maniera puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autentificati possono essere riconosciuti ed eseguiti.

In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto del principio del *ne bis in idem* e della litispendenza, conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato ove è richiesta l'esecuzione, articoli 17 e 18). Vengono inoltre indicate le modalità previste per la presentazione della domanda e i documenti che devono essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito (articolo 19).

Nel capitolo IV è indicata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dalla applicazione dell'Accordo (articolo 22), nonché le modalità per lo scambio di informazioni sulle disposizioni di legge e sulla giurisprudenza applicabili, nonché sui rispettivi sistemi giudiziari (articolo 24).

Sono infine indicate le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (articoli 23 e 25).

Le disposizioni contenute nell'Accordo in esame sono pienamente compatibili con l'ordinamento nazionale e non richiedono norme di adeguamento.

Dall'applicazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare si provvede mediante gli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Da ciò deriva che non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo.*

Il presente Accordo è volto a promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile tra il Governo dello Stato del Kuwait e il Governo della Repubblica italiana facilitando i rapporti fra i cittadini e le imprese dei due Paesi e rimuovendo le disparità legislative tra i due ordinamenti.

*B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il quadro normativo sul quale il presente Accordo incide, in gran parte armonizzandosi con lo stesso, è rappresentato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo in questione è compatibile con i principi seguiti in ambito comunitario nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

*D) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo con il Kuwait non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

*E) Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Il provvedimento, come precedentemente meglio illustrato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

*F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

La materia non è suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti operati sono corretti.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto (accordo internazionale).

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'Accordo non determina alcuna abrogazione di testi normativi.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

Il presente Accordo internazionale disciplina la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone. Vengono inoltre individuati gli strumenti per attuare in concreto l'assistenza e la cooperazione giudiziaria o per consentire il riconoscimento delle sentenze e degli altri atti, compresi gli arbitrati, emessi nei due Stati.

L'Amministrazione coinvolta è innanzitutto quella della giustizia. È inoltre interessato il Ministero degli affari esteri nella parte in cui è indicata la via diplomatica per la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle norme della Convenzione.

*B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

L'Accordo migliora la protezione giuridica dei cittadini e delle imprese italiane nei rapporti con le controparti del Kuwait in conformità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

*C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.*

L'Accordo in questione tende a rendere compatibile la normativa italiana con i principi internazionali seguiti in materia di assistenza a di cooperazione giudiziaria.

*D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.*

Non sembrano ravvisarsi allo stato i presupposti in oggetto tenuto conto della natura dell'accordo in questione.

*E) Aree di « criticità ».*

Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.

*F) Opzioni alternative alla regolazione, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.*

Non si ravvisano opzioni di tale tipo.

*G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.*

L'Accordo internazionale appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla materia trattata.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**  
**SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO**  
**E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT, DESIDEROSI DI DISCIPLINARE L'ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, NELLO SPIRITO DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SOVRANITÀ, DI INDIPENDENZA NAZIONALE, DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI, DI NON INTERFERENZA NEGLI AFFARI INTERNI E AI FINI DI UN RECIPROCO VANTAGGIO, HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO.



**DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO (1)**

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO SONO APPLICABILI ALLE MATERIE CIVILI, COMPRESSE QUELLE COMMERCIALI, DEL LAVORO E DELLO STATO CIVILE.

**ARTICOLO (2)**

1. I CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI GODONO, NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE, DELLA STESSA TUTELA GIUDIZIARIA RISERVATA AI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE, NEL RISPETTO DEI LORO DIRITTI PERSONALI E DELLA PROPRIETÀ.
2. I CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI GODONO, NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE, DI ACCESSO LIBERO E SENZA OSTACOLI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, ALLE STESSA CONDIZIONI DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE.

**ARTICOLO (3)**

AI CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI, CHE SI PRESENTANO DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DELL'ALTRA PARTE, NON PUÒ ESSERE RICHIESTO DI PAGARE UNA CAUZIONE RELATIVA ALLE SPESE PROCESSUALI UNICAMENTE A MOTIVO DEL FATTO CHE ESSI SONO CITTADINI STRANIERI O CHE NON HANNO IL LORO DOMICILIO, LA LORO RESIDENZA O LA LORO SEDE NEL TERRITORIO DI DETTA PARTE.

**ARTICOLO (4)**

1. CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI GODONO, NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE, DEL  
  
GRATUITO PATROCINIO E SONO ESENTATI DA ONORARI E SPESE GIUDIZIARIE ALLE STESSA CONDIZIONI DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE TENUTO CONTO DELLE LORO CONDIZIONI  
PERSONALI E FINANZIARIE. L'ESENZIONE SI ESTENDE AD OGNI GRADO DEL GIUDIZIO ED ALL'ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE.
2. IL CERTIFICATO RELATIVO ALLE CONDIZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI DI UN RICHIEDENTE DEVE ESSERE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO IL RICHIEDENTE HA IL DOMICILIO O LA RESIDENZA.

3. IL CERTIFICATO È RILASCIATO DALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE DELLO STATO DI APPARTENENZA CHE È TERRITORIALMENTE COMPETENTE QUALORA IL RICHIEDENTE ABBAIA LL SUO DOMICILIO O LA RESIDENZA IN UN TERZO STATO.
4. NEL CASO IN CUI LO STATO AL QUALE E' INOLTRATA L'ISTANZA DI ESENZIONE DA ONORARI E SPESE NECESSITI DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI, ESSO PUO' RICHIEDERLE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE ALLA QUALE L'ISTANTE APPARTIENE.

#### ARTICOLO (5)

LE DISPOSIZIONI APPLICATE ALLE PERSONE FISICHE SI APPLICANO ANCHE ALE PERSONE GIURIDICHE CHE HANNO LA PROPRIA SEDE PRINCIPALE O LE LORO FILIALI CON ATTIVITA' PRINCIPALE NEL TERRITORIO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI E CHE SONO STATE COSTITUITE CONFORMEMENTE ALLE LEGGI DI DETTA PARTE.

#### ARTICOLO (6)

AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO TUTTE LE DECISIONI. DOCUMENTI E LE TRADUZIONI, SIA IN ORIGINALE CHE IN COPIE CONFORMI, SONO ESENTI DA QUALSIASI FORMA DI AUTENTICAZIONE.

### CAPITOLO II

#### COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

#### ARTICOLO (7)

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO, LA COOPERAZIONE COMPRENDE:

- I. LA NOTIFICA DEGLI ATTI, L'ESAME E L'AUDIZIONE DELLE PARTI, DEI TESTIMONI E DEI PERITI. NONCHÉ LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E DL RELAZIONI PERITALI;
2. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLA CONTROVERSIA;  
LO SCAMBIO DI COPIE DI DOCUMENTI DELLO STATO CIVILE, EMESSI DA ENTRAMBE LE PARTI, RIGUARDANTI LE NASCITE, IL MATRIMONIO ED I DECESSI DEI CITTADINI

DELL'ALTRA PARTE, NONCHE' COPIE DI LORO INTEGRAZIONI E MODIFICHE.. TALI ATTI SONO TRASMESSI GRATUITAMENTE TRAMITE I CANALI DIPLOMATICI ENTRO SEI MESI DALLA LORO STESURA O MODIFICA.

#### ARTICOLO (8)

LA PARTE RICHIESTA PUO' RIFIUTARE L'ADEMPIMENTO DELLA COOPERAZIONE QUALORA CIO' MINACCI LA PROPRIA SOVRANITA', LA SICUREZZA O L'ORDINE PUBBLICO.

#### ARTICOLO (9)

ENTRAMBE LE PARTI COMUNICANO PER IL TRAMITE DELLE SEGUENTI AUTORITA' CENTRALI:

1. IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (SERVIZIO COORDINAMENTO AFFARI INTERNAZIONALI) E' L'AUTORITA' CENTRALE RAPPRESENTANTE LA REPUBBLICA ITALIANA.
2. IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DIPARTIMENTO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI) E' L'AUTORITA' CENTRALE RAPPRESENTANTE LO STATO DEL KUWAIT.

#### ARTICOLO (10)

ENTRAMBE LE PARTI UTILIZZANO NELLA RECIPROCA CORRISPONDENZA LE LORO LINGUE MADRI E L'INGLESE.

#### ARTICOLO (11)

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO. NESSUNA DELLE PARTI SOSTIENE ALCUNA SPESA.

TUTTAVIA. LA PARTE RICHIESTA HA IL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ESPERTI, AI TRADUTTORI NON GOVERNATIVI ED AI TESTIMONI.



## ARTICOLO (12)

L'ISTANZA PER L'ASSISTENZA LEGALE (COMMISSIONI ROGATORIE) È FATTA IN FORMA SCRITTA E CONTIENE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

1. IL NOME DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DALLA QUALE È INOLTRATA:
2. IL NOME DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA QUALE ESSA È INOLTRATA, SE POSSIBILE;
3. L'OGGETTO DELL'ISTANZA:
4. I NOMI, GLI INDIRIZZI E LE CITTADINANZE DELLE PARTI O DEI LORO RAPPRESENTANTI LEGALI, OPPURE LA SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA:
5. L'IDENTITÀ E GLI INDIRIZZI DELLE PERSONE CHE DEVONO ESSERE ASCOLTATE E LE DOMANDE CHE SARANNO LORO RIVOLTE, SE NECESSARIO.

## ARTICOLO (13)

1. NELL'ADEMPIMENTO DI UNA COMMISSIONE ROGATORIA E DELLE PROCEDURE AD ESSA CONNESSE, L'AUTORITÀ RICHIESTA APPLICA IL PROPRIO PROCEDIMENTO NAZIONALE NELL'ADEMPIMENTO DELLA COMMISSIONE ROGATORIA. ESSA APPLICA SU RICHIESTA LA LEGGE DELLA PARTE RICHIEDENTE, SE CIO' NON CONTRASTA CON LA LEGGE DELLA PARTE RICHIESTA.
2. LA ROGATORIA DEVE ESSERE ESEGUITA AL PIÙ PRESTO POSSIBILE.
3. SU RICHIESTA, L'AUTORITÀ RICHIESTA NOTIFICA IN TEMPI RAGIONEVOLI ALL'AUTORITÀ RICHIEDENTE IL LUOGO E LA DATA DELLA ROGATORIA.
4. QUALORA LA COMMISSIONE ROGATORIA NON POSSA ESSERE EFFETTUATA, L'AUTORITÀ RICHIESTA LO COMUNICHERÀ ALL'AUTORITÀ RICHIEDENTE, INDICANDO LE MOTIVAZIONI DELLA MANCATA EFFETTUAZIONE E RESTITUIRÀ LA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA.

IN CASO DI RIFIUTO ESSA NE COMUNICHERÀ LE MOTIVAZIONI E RESTITUIRÀ LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

## ARTICOLO (14)

ENTRAMBE LE PARTI POSSONO NOTIFICARE CITAZIONI ED ATTI GIUDIZIARI AI LORO CITTADINI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE TRAMITE I LORO RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI O CONSOLARI, SE ESSI LI ACCETTANO E SE TALE ATTO NON CONTRASTA CON LE LEGGI DE DETTO PAESE.

## ARTICOLO (15)

- I. AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, NESSUNA PERSONA, QUALUNQUE SIA LA SUA NAZIONALITA', CHE E' STATA CITATA A COMPARIRE NEL TERRITORIO DELLO STATO RICHIEDENTE DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, PUO' ESSERE FERMATA, IMPRIGIONATA O OBBLIGATA A ESPIARE UNA PENA NEL TERRITORIO DI QUESTA PARTE PER UN REATO CHE È OGGETTO DELLA CAUSA PER LA QUALE E' STATA CITATA, IN RAGIONE DI UN ALTRO REATO COMMESO PRIMA DI AVER LASCIATO IL TERRITORIO DI DETTA PARTE, O PER LA SUA TESTIMONIANZA NELLA CAUSA PER LA QUALE E STATA CITATA.
  
2. L'IMUNITA' DI CUI AL COMMA 1 TERMINERA' QUALORA DETTA PERSONA NON LASCI IL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA IN CUI L'AUTORITÀ COMPETENTE LE COMUNICA CHE LA SUA PRESENZA NON È PIU' NECESSARIA.

TALE PERIODO NON DOVRÀ' COMPRENDERE QUEL LASSO DI TEMPO IN CUI TALE PERSONA NON HA POTUTO LASCIARE IL TERRITORIO ALLA PARTE RICHIEDENTE PER MOTIVI

INDIPENDENTI DALLA SUA VOLONTA'.

## CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE

## ARTICOLO (16)

CIASCUNA PARTE E' OBBLIGATA A RICONOSCERE E A CONSENTIRE SUL PROPRIO TERRITORIO, L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E GLI ATTI AUTENTICATI EMESSI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE NEI SEGUENTI CASI:

- I. SENTENZE DEFINITIVE RELATIVE A CAUSE CIVILI. COMMERCIALI, DEL LAVORO E SULLO STATO

CIVILE, "RES JUDICATA" CHE POSSONO ESSERE ESEGUITE COATTIVAMENTE, NONCHÉ TRANSAZIONE CHE PONGONO FINE ALLE CONTROVERSIE E CHE SONO APPROVATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:

2. SENTENZE DEFINITIVE ED ESEGUIBILI EMESSE DAI TRIBUNALI PENALI, PER LA PARTE CHE SI RIFERISCE A RISARCIMENTI DEL DANNO O A RESTITUZIONE DEI BENI:
  3. ATTI AUTENTICATI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI COATTIVAMENTE.

#### ARTICOLO (17)

LE SENTENZE E GLI ATTI AUTENTICATI DI CUI ALL'ART. 16 DEL PRESENTE ACCORDO SONO RICONOSCIUTI E LA LORO ESECUZIONE È CONSENTITA SOLTANTO SE SARANNO SODDISFATTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. DEVONO ESSERE DICHIARATI COATTIVAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO CHE LI HA EMESSI;
2. LA PARTE SOCCOMBENTE - NON COMPARSITA AL PROCESSO — DEVE ESSERE STATA RITUALMENTE CITATA CONFORMEMENTE ALLE LEGGI DELLA PARTE RICHIEDENTE DOVE LA SENTENZA È STATA EMESSA E. IN CASO DI PARZIALE O TOTALE INCAPACITÀ DI AGIRE DEVE ESSERE STATA DEBITAMENTE RAPPRESENTATA;
3. NESSUNA SENTENZA, AVENTE LO STESSO OGGETTO E LA STESSA ISTANZA. DEVE ESSERE STATA EMESSA DA UN TRIBUNALE DELLA PARTE, IL CUI RICONOSCIMENTO E LA CUI ESECUZIONE SIANO RICHIESTI FRA LE STESSHE PARTI;
4. UN PROCEDIMENTO AVENTE LO STESSO OGGETTO E LA STESSA ISTANZA NON DEVE ESSERE PENDENTE DINANZI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLA PARTE, DI CUI SI RICHIEDE FRA LE STESSHE PARTI IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA;
5. IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA NON DEVONO VIOLARE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI, DELLA SOVRANITÀ, DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA PARTE RICHIESTA.

## ARTICOLO (18)

L'AUTORITA' GIUDIZIARIA CHE DECIDE, IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE E SULL'AUTORIZZAZIONE ALLA LORO ESECUZIONE, SI LIMITA A CONTROLLARE CHE LE CONDIZIONI INDICATE NEL PRESENTE ACCORDO SIANO STATE SODDISFATTE, E CHE LA DECISIONE DI ESECUZIONE SIA EMESSA DALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA PARTE NEL CUI TERRITORIO SONO CONCESSI IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA O DELL'ATTO AUTENTICATO.

## ARTICOLO (19)

LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE DI SENTENZE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

1. UNA COPIA ORIGINALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE, UN ACCORDO DI CONCILIAZIONE CERTIFICATO DAL TRIBUNALE, OPPURE UN ATTO AUTENTICATO O UNA SUA COPIA AUTENTICATA;
2. UN ATTESTATO DA CUI RISULTI CHE LA SENTENZA O L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE SONO DEFINITIVI E COATTIVAMENTE ESEGUIBILI, SALVO CHE CIÒ NON SIA DEDOTTO DAL TESTO DELLA SENTENZA STESSA. ANCHE L'ATTO AUTENTICATO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN ATTESTATO INDICANTE CHE ESSO E' ESEGUIBILE COATTIVAMENTE.
3. UN ATTESTATO DA CUI RISULTI CHE LA PARTE, E' CONCOMBENTE CONTUMACE E' STATA CITATA E CHE LE È STATO CONCESSO UN PERIODO SUFFICIENTE PER PREZENZIARE AL PROCESSO IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE NEL CUI TERRITORIO E' STATA EMESSA LA SENTENZA E CHE, IN CASO DI PARZIALE O TOTALE INCAPACITA' DI AGIRE, ESSA È STATA DEBITAMENTE RAPPRESENTATA;
4. UNA TRADUZIONE UFFICIALE IN LINGUA INGLESE DELLA RICHIESTA NONCHE' DEI DOCUMENTI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO.

## ARTICOLO (20)

I LODI ARBITRALI SARANNO RICONOSCIUTI ED ESEGUITI IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. ESSERE BASATI SU UN ACCORDO SCRITTO, AI SENSI DEL QUALE LE PARTI ABBIANO ACCETTATO DI SOTTOPORSI ALLA GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI PER LA COMPOSIZIONE DI UNA SPECIFICA CONTROVERSIA O DI CONTROVERSIE FUTURE CHE POSSANO DERIVARE DA UNO SPECIFICO RAPPORTO LEGALE:
2. IL LODO AVRA' PER OGGETTO UNA MATERIA CHE POSSA ESSERE SOGGETTA AD ARBITRAGGIO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO AL QUALE SONO RICHIESTI IL RICONOSCIMENTO O L'ESECUZIONE. IL LODO NON DOVRÀ VIOLARE LE NORME COSTITUZIONALI O DI ORDINE PUBBLICO DI DETTO STATO.
3. UNA COPIA DEL LODO, ACCOMPAGNATA DA UN CERTIFICATO EMESSE DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE. E' VALIDA AI FINI DELL'ESECUZIONE.

#### ARTICOLO (21)

LA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA, DELL'ATTO DI TRANSAZIONE O DELL'ATTO AUTENTICATO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA TRAMITE L'AUTORITA' CENTRALE INDICATA ALL'ART. 9, AL'AUTORITA' CENTRALE DELL'ALTRA PARTE.

#### CAPITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO (22)

TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DA UN'INTEPRETAZIONE ERRONEA O DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SARANNO RISOLTE PER IL TRAMITE DEI CANALI DIPLOMATICI.

#### ARTICOLO (23)

ENTRAMBE LE PARTI ADOTTERANNO LE MISURE NECESSARIE PER RENDERE ESECUTIVO IL PRESENTE ACCORDO.



## ARTICOLO (24)

I MINISTERI DELLA GIUSTIZIA DI ENTRAMBE LE PARTI SI SCAMBIERANNO REGOLARMENTE INFORMAZIONI SU DOTTRINA E GIURISPRUDENZA APPLICABILI. PUBBLICAZIONI, RICERCHE E DISPOSIZIONI DL LEGGE. NONCHÉ INFORMAZIONI ED ESPERIENZE RELATIVE AI RISPETTIVI SISTEMI GIUDIZIARI. INOLTRE ORGANIZZERANNO VISITE TRA IL LORO PERSONALE GIUDIZIARIO ALLO SCOPO DI FAR CONOSCERE I PROPRI SISTEMI- GIUDIZIARI, L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' LE LORO ESPERIENZE NEL CAMPO DEGLI ISTITUTI GIUDIZIARI A CIASCUNA DELLE DUE PARTI.

## ARTICOLO (25)

OGNI STATO CONTRAENTE NOTIFICHERA' ALL'ALTRO IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE COSTITUZIONALI PER L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO.

IL PRESENTE ACCORDO ENTRERÀ IN VIGORE ALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELL'ULTIMA DI TALI NOTIFICHE E LE SUE DISPOSIZIONI AVRANNO EFFETTO IN ENTRAMBI GLI STATI CONTRAENTI. RIMARRÀ IN VIGORE FINO ALLO SCADERE DI UN TERMINE DI SEI MESI DALLA DATA ALLA QUALE CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI AVRÀ NOTIFICATO ALL'ALTRA PER ISCRITTO LA SUA INTENZIONE DI PORRE FINE ALL'ACCORDO.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAI RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

FATTO A KUWAIT IL GIORNO UNDICI DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO DUEMILADUE IN DUE ORIGINALI IN ITALIANO, ARABO ED INGLESE, TUTTI I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

IN CASO DI DIVERGENZA DI INTERPRETAZIONE, PREVARRÀ IL TESTO IN LINGUA INGLESE.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO  
DELLO STATO DEL  
KUWAIT

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
AGLI AFFARI ESTERI  
SENATORE ALFREDO MANTICA

IL SOTTOSEGRETARIO  
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
MESHARI SAAD AL-MUTIRY

**AGREEMENT**  
**ON JUDICIAL COOPERATION, RECOGNITION**  
**AND EXECUTION OF JUDGEMENTS IN CIVIL MATTERS**  
**BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT, WISHING TO REGULATE JUDICIAL AND LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS, IN A SPIRIT OF RESPECT FOR THE PRINCIPLES OF SOVEREIGNTY, NATIONAL INDEPENDENCE, EQUALITY OF RIGHTS, NON-INTERFERENCE IN INTERNAL AFFAIRS AND AIMING AT MUTUAL ADVANTAGE, DECIDED TO CONCLUDE THE FOLLOWING AGREEMENT.

## CHAPTER ONE

## GENERAL PROVISIONS

## ARTICLE (1)

THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT SHALL BE APPLICABLE TO CIVIL MATTERS, INCLUDING COMMERCIAL, LABOUR AND PERSONAL STATUS

## ARTICLE (2)

1. CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES SHALL ENJOY, ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY, THE SAME JUDICIAL PROTECTION AS THE CITIZENS OF THE OTHER PARTY, WITH RESPECT TO THEIR PERSONAL AND PROPERTY RIGHTS.
2. CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES SHALL ENJOY ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY FREE AND UNHINDERED ACCESS TO JUDICIAL AUTHORITIES UNDER THE SAME CONDITIONS AS THE CITIZENS OF THE OTHER PARTY.

## ARTICLE (3)

CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES, WHO APPEAR BEFORE THE JUDICIAL AUTHORITIES OF THE OTHER PARTY MAY NOT BE REQUIRED TO PAY A CAUTION RELATED TO PROCEDURE FEES ONLY ON THE GROUND THAT THEY ARE FOREIGN CITIZENS OR DO NOT HAVE THEIR DOMICILE OR RESIDENCE OR HEADQUARTERS ON THE TERRITORY OF THAT PARTY

## ARTICLE (4)

1. CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES SHALL ENJOY ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY LEGAL ASSISTANCE FREE OF CHARGE AND SHALL BE EXEMPTED FROM FEES AND COURT COSTS UNDER THE SAME CONDITIONS AS THE CITIZENS OF THE OTHER PARTY WITH A VIEW TO THEIR FINANCIAL AND FAMILY STATUS. THE EXEMPTION COMPRISES ALL LITIGATION LEVELS AND THE FORCED EXECUTION OF JUDGEMENTS
2. THE CERTIFICATE REGARDING THE FINANCIAL AND FAMILY STATUS OF AN APPLICANT SHALL BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY IN THE CONTRACTING STATE IN WHICH THE APPLICANT HAS HIS DOMICILE OR RESIDENCE ON ITS TERRITORY
3. THE CERTIFICATE SHALL BE ISSUED BY THE DIPLOMATIC OR CONSULAR REPRESENTATIVE OF HIS STATE, WHO IS TERRITORIAALLY COMPETENT IF THE APPLICANT HAS HIS DOMICILE OR RESIDENCE IN A THIRD COUNTRY
4. IN CASE THE STATE TO WHOM THE APPLICATION FOR EXEMPTION FROM FEES AND COSTS HAS BEEN ADDRESSED NEEDS ADDITIONAL INFORMATION, IT MAY DEMAND IT FROM THE OTHER CONTRACTING STATE TO WHOM THE APPLICANT BELONGS

**ARTICLE ( 5 )**

THE PROVISIONS APPLIED ON CITIZENS SHALL BE ALSO APPLIED ON LEGAL PERSONS, WHICH HAVE THEIR HEADQUARTERS OR BRANCHES WITH MAIN ACTIVITY, ON THE TERRITORY OF ONE OF THE CONTRACTING PARTIES, AND WHICH WERE ESTABLISHED ACCORDING TO THE LAWS OF THAT PARTY.

**ARTICLE ( 6 )**

ACCORDING TO THIS AGREEMENT ALL JUDGEMENTS, DOCUMENTS AND TRANSLATIONS, WHETHER ORIGINAL OR CERTIFIED PHOTOCOPIES, ARE EXEMPTED FROM ANY KIND OF AUTHENTICATION.

**CHAPTER TWO****JUDICIAL COOPERATION****ARTICLE ( 7 )**

ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT, COOPERATION SHALL COMPRISE:

1. SERVING OF PAPERS, EXAMINATION AND HEARING OF LITIGANTS, WITNESSES AND EXPERTS, PRESENTATION OF DOCUMENTS AND EXPERTS REPORTS.
2. EXCHANGE OF LEGISLATIVE INFORMATION RELATED TO THE DISPUTE.
3. EXCHANGE OF COPIES OF CIVIL STATUS DOCUMENTS ISSUED FROM EITHER PARTIES, RELATING TO BIRTHS, MARRIAGE AND DEATHS OF CITIZENS OF THE OTHER PARTY, AS WELL AS COPIES OF ITS ADDITIONS AND MODIFICATIONS. SUCH ACTS SHALL BE FORWARDED FREE OF CHARGE THROUGH DIPLOMATIC CHANNELS WITHIN SIX MONTHS FROM THEIR DRAWING UP OR MODIFICATION.

**ARTICLE ( 8 )**

THE APPROACHED PARTY MAY REFUSE THE FULFILMENT OF COOPERATION IF IT JEOPARDIZES ITS SOVEREIGNTY, SECURITY OR PUBLIC ORDER.

**ARTICLE ( 9 )**

THE TWO PARTIES SHALL COMMUNICATE THROUGH THE FOLLOWING CENTRAL AUTHORITIES: -

1. THE MINISTRY OF JUSTICE (SERVICE OF COORDINATING INTERNATIONAL AFFAIRS) IS THE CENTRAL AUTHORITY REPRESENTING THE ITALIAN REPUBLIC.
2. THE MINISTRY OF JUSTICE (INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT) IS THE CENTRAL AUTHORITY REPRESENTING THE STATE OF KUWAIT

**ARTICLE ( 10 )**

THE TWO PARTIES WILL USE IN MUTUAL CORRESPONDENCE THEIR NATIVE AND ENGLISH LANGUAGES.

**ARTICLE ( 11 )**

ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT. NEITHER PARTY SHALL BEAR ANY EXPENSES.

HOWEVER. THE APPROACHED PARTY HAS THE RIGHT TO REIMBURSE THE EXPENSES RELATED TO EXPERTS. NON - GOVERNMENTAL TRANSLATORS. AND WITNESSES.

**ARTICLE ( 12 )**

THE APPLICATION FOR LEGAL ASSISTANCE (LETTERS ROGATORY) SHALL BE MADE IN A WRITTEN FORM AND SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION:

1. THE NAME OF THE JUDICIAL AUTHORITY BY WHOM IT IS FORWARDED
2. THE NAME OF THE JUDICIAL AUTHORITY TO WHOM IT IS FORWARDED. IF POSSIBLE.
3. THE SUBJECT MATTER OF THE APPLICATION.
4. THE NAMES. ADDRESSES AND CITIZENSHIPS OF THE LITIGANT PARTIES OR OF THEIR LEGAL REPRESENTATIVES. OR THE SEAT OF THE LEGAL PERSON.
5. THE IDENTIFICATION AND ADDRESSES OF THE PERSONS TO BE HEARD. AND THE QUESTIONS THAT WILL BE ADDRESSED TO THEM. IF NEEDED.

**ARTICLE ( 13 )**

IN THE FULFILMENT OF A LETTERS ROGATORY AND THE PROCEDURES RELATED THERETO. THE AUTHORITY TO WHOM THE APPLICATION IS ADDRESSED SHALL APPLY ITS NATIONAL PROCEEDING. UPON REQUEST. IN FULFILLING THE LETTERS ROGATORY IT MAY APPLY THE LAW OF THE REQUESTING PARTY. IF THIS IS NOT IN CONTRADICTION WITH THE LAW OF THE APPROACHED PARTY.

2. THE ROGATORY LETTERS MUST BE EXECUTED AS SOON AS POSSIBLE.
3. UPON REQUEST THE APPROACHED AUTHORITY SHALL NOTIFY IN REASONABLE TIME THE REQUESTING AUTHORITY ABOUT THE PLACE AND TIME OF THE FULFILMENT OF THE ROGATORY LETTERS.
4. WHEN THE ROGATORY LETTERS CANNOT BE FULFILLED. THE APPROACHED AUTHORITY SHALL NOTIFY THE REQUESTING AUTHORITY ABOUT THIS. INDICATING THE REASONS FOR THE NON - FULFILMENT AND SHALL RETURN THE ATTACHED DOCUMENTS.

IN CASE OF REFUSAL IT SHALL NOTIFY IT ABOUT THE REASONS FOR THAT REFUSAL AND RETURN THE ATTACHED DOCUMENTS.



## ARTICLE ( 14 )

BOTH PARTIES MAY SERVE SUMMONS AND JUDICIAL PAPERS TO THEIR OWN CITIZENS ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY THROUGH THEIR DIPLOMATIC OR CONSULAR REPRESENTATIVES. IF THEY AGREE TO ACCEPT THEM AND IF SUCH ACT DOES NOT CONTRADICT WITH THE LAWS OF THAT COUNTRY.

## ARTICLE ( 15 )

1. EVERY PERSON, ACCORDING TO THIS AGREEMENT, WHO HAS BEEN SUMMONED TO APPEAR ON THE TERRITORY OF THE REQUESTING STATE TO ATTEND IN FRONT OF ITS JUDICIAL AUTHORITIES, CANNOT - REGARDLESS OF HIS CITIZENSHIP - BE ARRESTED, DETAINED OR COMPELLED TO SERVE A PUNISHMENT ON THE TERRITORY OF THAT PARTY, FOR A CRIME WHICH IS THE OBJECT OF THE CASE, FOR WHICH HE WAS SUMMONED, FOR ANOTHER CRIME COMMITTED PRIOR TO HIS LEAVING THE TERRITORY OF THAT PARTY, OR FOR HIS TESTIMONY IN THE CASE FOR WHICH HE WAS SUMMONED
2. THE IMMUNITY UNDER PARAGRAPH (1) SHALL BE TERMINATED IF THAT PERSON DOES NOT LEAVE THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY WITHIN SEVEN DAYS STARTING FROM THE DATE ON WHICH THE COMPETENT AUTHORITY NOTIFIES HIM THAT HIS PRESENCE IS NO LONGER NECESSARY THIS PERIOD SHALL NOT INCLUDE THE TIME DURING WHICH THAT PERSON WAS UNABLE TO LEAVE THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY FOR REASONS BEYOND HIS CONTROL.

## CHAPTER THREE

RECOGNITION AND EXECUTION OF COURT JUDGEMENTS

## ARTICLE ( 16 )

EACH PARTY SHALL BE OBLIGED TO RECOGNIZE AND ALLOW ON ITS TERRITORY THE EXECUTION OF COURT JUDGEMENTS AND AUTHENTICATED INSTRUMENTS ISSUED ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY, IN THE FOLLOWING CASES

1. FINAL COURT JUDGEMENTS IN CIVIL, COMMERCIAL, LABOUR AND PERSONAL STATUS CASES, "RES-JUDICATA" WHICH CAN BE FORCIBLY EXECUTED, AS WELL AS CONCILIATION AGREEMENTS ENDING DISPUTES IN SUCH CASES, AND APPROVED BY THE COURT
2. FINAL AND EXECUTABLE SENTENCES ISSUED BY PENAL COURTS, IN THEIR PART REFERRING TO REMEDIES OR RETURN OF SEIZED OBJECTS.
3. AUTHENTICATED INSTRUMENTS WHICH CAN BE EXECUTED BY FORCE



## ARTICLE ( 17 )

JUDGEMENTS AND AUTHENTICATED INSTRUMENTS REFERRED TO IN ARTICLE (16) OF THIS AGREEMENT SHALL BE RECOGNIZED AND THEIR EXECUTION ALLOWED, ONLY IF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE SATISFIED:

1. THEY ARE PERMITTED TO BE FORCIBLY EXECUTED, ACCORDING TO THE LAWS OF THE COUNTRY THAT HAVE ISSUED THEM
2. THE PERSON AGAINST WHOM THE JUDGEMENT WAS ISSUED, WHO DID NOT APPEAR IN THE TRIAL, WAS PROPERLY SUMMONED ACCORDING TO THE LAWS OF THE REQUESTING PARTY IN WHICH THE JUDGEMENT WAS ISSUED AND IN CASE OF PARTIAL OR TOTAL LEGAL INCAPACITY TO ACT, HE WAS DULY REPRESENTED.
3. NO JUDGEMENT WAS ISSUED BY A COURT OF THE PARTY OF WHICH RECOGNITION AND EXECUTION IS REQUESTED BETWEEN THE SAME PARTIES, ON THE SAME GROUND AND FOR THE SAME CLAIM.
4. THERE SHOULD BE NO PENDING CASE BEFORE THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE PARTY OF WHICH RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT IS REQUESTED BETWEEN THE SAME PARTIES, ON THE SAME GROUND AND FOR THE SAME CLAIM.
5. THE RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT SHALL NOT VIOLATE BASIC PRINCIPLES OF THE LAWS, SOVEREIGNTY, SECURITY AND PUBLIC ORDER OF THE APPROACHED PARTY.

## ARTICLE ( 18 )

THE JUDICIAL AUTHORITY DECIDING THE APPLICATION FOR RECOGNITION OF JUDGEMENTS AND ALLOWANCE OF THEIR EXECUTION SHALL LIMIT ITSELF TO CHECK WHETHER THE CONDITIONS INDICATED IN THIS AGREEMENT HAVE BEEN FULFILLED, AND THE DECISION OF EXECUTION SHALL BE ISSUED BY THE COMPETENT JUDICIAL AUTHORITY OF THE PARTY ON WHOSE TERRITORY THE RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT OR THE AUTHENTICATED INSTRUMENT SHALL BE ALLOWED

## ARTICLE ( 19 )

THE APPLICATION FOR THE RECOGNITION AND EXECUTION OF JUDGEMENTS MUST BE ACCOMPANIED BY

1. AN ORIGINAL COPY OF THE COURT JUDGEMENT, A COURT CERTIFIED CONCILIATION AGREEMENT OR AUTHENTICATED INSTRUMENT OR A CERTIFIED COPY THEREOF
2. CERTIFICATE THAT THE JUDGEMENT OR THE CONCILIATION AGREEMENT IS DECISIVE AND FORCIBLY EXECUTABLE, UNLESS INFERRED FROM THE TEXT OF THE JUDGEMENT ITSELF. AS FOR AUTHENTICATED INSTRUMENT, IT MUST BE ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE INDICATING THAT IT IS FORCIBLY EXECUTABLE.
3. A CERTIFICATE THAT THE PARTY AGAINST WHOM THE JUDGEMENT WAS RENDERED IN DEFAULT, WAS SUMMONED AND GIVEN SUFFICIENT TIME TO ATTEND THE CASE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF THE PARTY ON WHOSE TERRITORY THE JUDGEMENT WAS ISSUED AND IN CASE OF PARTIAL OR TOTAL LEGAL INCAPACITY TO ACT, THAT HE WAS DULY REPRESENTED.



**ARTICLE ( 20 )**

THE AWARDS OF ARBITRATORS SHALL BE SANCTIONED AND EXECUTED IF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET:

1. TO BE BASED ON A WRITTEN AGREEMENT, ACCORDING TO WHICH THE PARTIES HAVE ACCEPTED TO BE SUBJECT TO THE JURISDICTION OF THE ARBITRATORS WITH THE OBJECT OF THE SETTLEMENT OF A CERTAIN DISPUTE OR FUTURE DISPUTES THAT MAY BE AROUSED BY A PARTICULAR LEGAL RELATION
2. THE AWARD SHALL COVER A SUBJECT THAT MAY BE ARBITRATED IN ACCORDANCE TO THE LAWS OF THE COUNTRY TO WHICH THE SANCTION OR EXECUTION IS REQUIRED. THE AWARD SHALL NOT VIOLATE THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OR THE PRINCIPLES OF PUBLIC ORDER IN THIS COUNTRY.
3. A COPY OF THE AWARD, ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT JUDICIAL POWER, IS SELF-EXECUTING.

**ARTICLE ( 21 )**

THE APPLICATION FOR THE RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT, CONCILIATION AGREEMENT, OR AUTHENTICATED INSTRUMENT, SHALL BE PRESENTED THROUGH THE CENTRAL AUTHORITY INDICATED IN ARTICLE ( 9 ), TO THE CENTRAL AUTHORITY OF THE OTHER PARTY.

**CHAPTER FOUR****FINAL PROVISIONS****ARTICLE ( 22 )**

ALL DISPUTES ARISING FROM THE MISINTERPRETATION OR APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT WILL BE SOLVED THROUGH DIPLOMATIC CHANNELS.

**ARTICLE ( 23 )**

THE TWO PARTIES SHALL TAKE THE NECESSARY MEASURES TO PUT THIS AGREEMENT INTO EXECUTION.

**ARTICLE ( 24 )**

THE MINISTRIES OF JUSTICE IN BOTH PARTIES SHALL REGULARLY EXCHANGE THE APPLICABLE JUDICIAL AND LEGAL LITERATURES, PUBLICATIONS, RESEARCHES AND LEGISLATIONS. THEY SHALL ALSO EXCHANGE INFORMATION AND EXPERTISE RELATED TO THEIR JUDICIAL SYSTEM. MOREOVER THEY SHALL ORGANIZE VISITS BETWEEN THEIR JUDICIAL STAFF FOR THE PURPOSE OF INTRODUCING THEIR JUDICIAL SYSTEMS, AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE AND THE EXPERIENCES IN THE FIELD OF JUDICIAL INSTITUTES AT EACH OF THE TWO PARTIES



**ARTICLE ( 25 )**

EACH CONTRACTING STATE SHALL NOTIFY TO THE OTHER THE COMPLETION OF ITS CONSTITUTIONAL PROCEDURES FOR THE ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT.

THIS AGREEMENT SHALL ENTER INTO FORCE ON THE DATE OF RECEIPT OF THE LATTER OF THESE NOTIFICATIONS AND ITS PROVISIONS SHALL THEREUPON HAVE EFFECT IN BOTH CONTRACTING STATES. IT SHALL REMAIN EFFECTIVE UNTIL THE EXPIRY OF SIX MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH ANY OF THE TWO CONTRACTING PARTIES NOTIFIES THE OTHER IN WRITING OF ITS DESIRE TO TERMINATE THE AGREEMENT.


IN WITNESS WHEREOF, THE UNDERSIGNED REPRESENTATIVES, BEING DULY AUTHORIZED THERETO BY THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS, HAVE SIGNED THE PRESENT AGREEMENT.

DONE IN KUWAIT ON THE ELEVENTH DAY OF DECEMBER TWO THOUSAND AND TWO IN TWO ORIGINAL COPIES IN ITALIAN, ARABIC AND ENGLISH ALL TEXTS BEING EQUALLY AUTHENTIC.

IN CASE OF ANY DIVERGENCE OF INTERPRETATION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC

THE UNDERSECRETARY OF STATE  
FOR FOREIGN AFFAIRS  
SENATOR ALFREDO MANTICA



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE STATE OF KUWAIT

UNDERSECRETARY  
MINISTRY OF JUSTICE  
MESHARI SAAD AL-MUTIRY



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



\*14PDL0057090\*